

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CERVED GROUP S.p.A. E CONSIT ITALIA S.p.A. IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.**

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70, comma 2, del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**"), che sottoponiamo alla Vostra attenzione, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**") che prevede:

- ✓ la fusione per incorporazione in Cerved Information Solutions S.p.A. (di seguito, "**CIS**" o "**Società Incorporante**") di Cerved Group S.p.A. (di seguito, "**CG**") (tale fusione, di seguito, la "**Prima Fusione**") e, successivamente all'efficacia della Prima Fusione,
- ✓ la fusione per incorporazione in CIS di Consit Italia S.p.A. (di seguito, "**Consit**") (tale fusione, di seguito, la "**Seconda Fusione**" e, insieme alla Prima Fusione, l'"**Operazione**").

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 2501-*septies* del codice civile e 70 del Regolamento Emittenti presso la sede legale di CIS, CG e Consit nonché Borsa Italiana S.p.A., unitamente al Progetto di Fusione, alle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2017 delle società partecipanti alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione. Presso le predette sedi sociali saranno inoltre depositati i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle società partecipanti all'Operazione, con le relazioni degli amministratori sul Progetto di Fusione e la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile in relazione alla Seconda Fusione.

## **1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA**

### **1.1 Illustrazione delle modalità di attuazione della possibile tempistica dell'Operazione**

#### **1.1.1 La Prima Fusione**

CG è una società interamente posseduta da CIS, che sulla stessa esercita altresì attività di direzione e coordinamento.

Tenuto conto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile in quanto non è stato fatto ricorso all'indebitamento per acquisire il controllo di alcuna delle società partecipanti all'Operazione, la Prima Fusione, come descritta nel Progetto di Fusione

predisposto congiuntamente dai Consigli di Amministrazione di CIS, CG e Consit, potrà essere eseguita secondo la procedura semplificata prevista dall'articolo 2505 primo comma, del codice civile.

Inoltre - come consentito dall'articolo 2505, secondo comma, del codice civile - l'articolo 19.2 dello statuto di CIS attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito ad operazioni di incorporazione di società interamente possedute. Pertanto, la decisione di cui all'art. 2502 del codice civile in merito alla Prima Fusione non sarà sottoposta al vaglio dell'assemblea degli azionisti di CIS.

Al riguardo, si fa presente, peraltro, che a norma dell'articolo 2505, terzo comma, del codice civile, i soci della Società Incorporante che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro 8 (otto) giorni dal deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile, chiedere che la decisione di approvazione della Prima Fusione da parte della Società Incorporante sia adottata mediante deliberazione dell'assemblea degli azionisti, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica in connessione con la Prima Fusione.

Ai sensi dell'art. 2503, comma 1, del codice civile, la Prima Fusione potrà essere attuata dopo il decorso del termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, previste *ex* articolo 2502-*bis* del codice civile, delle decisioni dei competenti organi sociali di CIS e CG in merito alla Prima Fusione. Entro il suddetto termine, i creditori di CIS e di CG che vantano crediti anteriori all'iscrizione del Progetto di Fusione nel registro delle imprese o alla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile, potranno fare opposizione a norma dell'articolo 2503 del codice civile.

La Prima Fusione avrà effetto, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

### **1.1.2 La Seconda Fusione**

Consit è una società posseduta al 94,33% da CG e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS. In seguito all'efficacia della Prima Fusione e, quindi, all'intervenuta incorporazione di CG in CIS, CIS deterrà il 94,33% del capitale di Consit.

Benché non ricorrano - come anticipato nel precedente paragrafo 1.1.1. - i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile, la Seconda Fusione non potrà essere eseguita secondo la procedura semplificata dell'art. 2505-*bis*, primo comma, del codice civile in quanto il Progetto di Fusione non prevede la concessione ai soci di Consit diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all'efficacia della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG) del diritto di far acquisire le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Poiché come consentito dall'articolo 2505-*bis*, secondo comma, del codice civile, l'articolo 19.2 dello statuto di CIS attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito ad operazioni di incorporazione di società possedute almeno al 90%, le decisioni di cui all'art. 2502 del codice civile in merito alla Seconda Fusione non saranno sottoposte al vaglio dell'assemblea degli azionisti di CIS ma unicamente all'assemblea straordinaria degli azionisti di Consit.

Al riguardo, si fa presente, peraltro, che a norma dell'articolo 2505, terzo comma e dell'articolo 2505-*bis*, terzo comma, del codice civile, i soci della Società Incorporante che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro 8 (otto) giorni dal deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile, chiedere che la decisione di approvazione della Seconda Fusione da parte della Società Incorporante sia adottata mediante deliberazione dell'assemblea degli azionisti, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica in connessione con la Seconda Fusione, fatta eccezione per la clausola relativa al capitale sociale. Il capitale sociale di CIS infatti sarà aumentato per consentire l'emissione di nuove azioni ordinarie di CIS da attribuire in concambio delle azioni Consit detenute dagli azionisti Consit diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all'efficacia della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG) secondo il rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 2.2. In particolare, ai fini di assicurare il concambio agli azionisti di Consit diversi da CIS, CIS procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 71.206,00 mediante emissione di massime 275.226 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (di seguito, le "**Azioni in Concambio**"), in applicazione del rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 2.2.

Ai sensi dell'art. 2503, primo comma, del codice civile, la Seconda Fusione potrà essere attuata, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, previste *ex* articolo 2502-*bis* del codice civile, delle due decisioni dei competenti organi sociali di CIS e Consit in merito alla Seconda Fusione. Entro il suddetto termine, i creditori di CIS e di Consit anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del Progetto di Fusione o alla pubblicazione di cui all'art. 2501-*ter*, terzo comma, del codice civile, potranno fare opposizione a norma dell'articolo 2503, secondo comma, del codice civile.

Si procederà alla stipula dell'atto di fusione relativo alla Seconda Fusione solo ad esito dell'intervenuta efficacia della Prima Fusione.

La Seconda Fusione avrà effetto, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile.

## 1.2 Motivazioni dell'operazione

Il gruppo che fa capo a CIS (di seguito, il "Gruppo") ha avviato l'implementazione di un assetto organizzativo differente, e maggiormente aderente alle mutate esigenze ed opportunità. In particolare, l'Operazione risponde all'esigenza di semplificare l'assetto organizzativo e la struttura societaria del Gruppo e di razionalizzare lo sviluppo e il coordinamento delle risorse. Inoltre, la riorganizzazione della struttura societaria e delle linee di *business* consentirebbe a CIS di svolgere le attività svolte da CG e le attività svolte da Consit direttamente, con risparmio di costi per il Gruppo e una migliore efficienza gestionale.

## 2 INFORMAZIONI IN MERITO AL CONCAMBIO E ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI.

### 2.1 La Prima Fusione

Con riferimento alla Prima Fusione, poiché l'intero capitale sociale di CG è detenuto da CIS, non si farà luogo alla determinazione di un rapporto di cambio, né vi sarà assegnazione di azioni della Società Incorporante in concambio delle azioni di CG, di cui si procederà all'annullamento senza concambio. Pertanto, il Progetto di Fusione, secondo il disposto dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, non reca – rispetto alla Prima Fusione – le indicazioni previste al riguardo dall'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile, né, per le medesime ragioni, si rende necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni prevista all'art. 2501-*sexies* del codice civile.

### 2.2 La Seconda Fusione

Per effetto della Seconda Fusione, tutte le azioni Consit esistenti saranno annullate di diritto e, in concambio delle azioni Consit detenute dagli azionisti diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all'efficacia della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG), verranno assegnate azioni di CIS secondo un rapporto di cambio che è stato determinato in numero 3,05 azioni CIS, senza indicazione del valore nominale, per ogni azione Consit, del valore nominale unitario di Euro 0,51 (di seguito, il "Rapporto di Cambio").

Ai fini dell'assegnazione delle Azioni in Concambio agli azionisti di Consit diversi da CIS, CIS procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 71.206,00 mediante emissione di massime 275.226 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Il Rapporto di Cambio tiene conto delle caratteristiche strutturali, delle sottese motivazioni e delle specifiche caratteristiche di CIS e Consit anche alla luce di una valutazione comparativa delle stesse società. In particolare, il valore economico di CIS e di Consit è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale ed in ottica cosiddetta "*stand alone*", ossia a prescindere da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Seconda Fusione (quali ad es. eventuali risparmi di costi e sinergie di altro tipo). Si ricorda che le valutazioni di fusione sono finalizzate alla stima di valori "relativi"

delle società coinvolte e non di valori assoluti e che pertanto tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa.

Nello specifico per la determinazione del valore economico di CIS e Consit si è partiti dalle situazioni al 30 settembre 2017 adottando metodologie comunemente utilizzate dalla prassi valutativa.

In considerazione dell'elevato flottante, l'ampia base di azionisti e la larga copertura sul titolo da parte degli analisti finanziari, per CIS si è fatto riferimento al metodo dei prezzi di borsa e, conseguentemente, alla media del valore di quotazione del titolo negli ultimi 6 mesi ritenendo ragionevole fare riferimento, a tal fine, ai prezzi registrati nel periodo 22 maggio 2017 – 22 novembre 2017.

Prendendo a base il valore di quotazione si ottiene un valore determinato dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura di Euro 9,94 per azione e un valore determinato dalla media ponderata delle medesime quotazioni per lo stesso periodo di Euro 10,01 per azione. Al riguardato si è ritenuto si è ritenuto opportuno fare riferimento a quest'ultimo valore in quanto più rappresentativo del valore economico.

In base alla migliore prassi, per effettuare una verifica del metodo dei prezzi di borsa, si è ritenuto opportuno adottare una metodologia valutativa di tipo comparativo facendo riferimento al c.d. metodo dei multipli di mercato determinati sulla base di un set di società comparabili operanti nel medesimo settore di CIS. Il valore così determinato è risultato essere compreso in un *range* tra un minimo di Euro 10,21 per azione e un massimo di Euro 10,70 per azione.

Sempre ai fini di controllo degli esiti del metodo dei prezzi di borsa si è altresì fatto riferimento al valore di CIS ottenuto tramite l'applicazione del metodo finanziario (DCF), che ha portato alla definizione di un valore per azione pari ad Euro 10,53.

Ad esito del processo così descritto si è quindi confermato il valore ottenuto considerando la media ponderata del prezzo del titolo nel periodo 22 maggio 2017 – 22 novembre 2017, ossia Euro 10,01. Relativamente a Consit in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta e della presenza di una consistente eccedenza di liquidità che caratterizza il suo profilo patrimoniale si è ritenuto opportuno adottare il metodo misto patrimoniale-reddituale. Sulla base dell'applicazione di tale metodologia si è definito un valore per azione pari a Euro 30,54.

Sulla base delle summenzionate analisi valutative si è quindi determinato il seguente rapporto di cambio: 3,05 nuove azioni della Società Incorporante per ogni azione di Consit.

Nello sviluppo delle valutazioni non sono state incontrate particolari difficoltà oltre a quelle di seguito descritte: (i) scarsa rilevanza dei clienti esterni di Consit e (ii) assenza di società perfettamente comparabili con il modello di *business* di Consit.

Si fa presente che, nel condurre le valutazioni che hanno portato alla determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di CIS è stato assistito dai propri consulenti di fiducia Pirola Corporate Finance S.p.A. (di seguito, il “**Consulente Finanziario**”) che ha rilasciato una *fairness opinion* sulla congruità – da un punto di vista finanziario – del Rapporto di Cambio avendo riguardo all'intera Operazione.

Si segnala infine che l'Operazione è un'operazione tra società controllate alla quale non si applicano le disposizioni contenute nella procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione della CIS in data 28 maggio 2014, in conformità al Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, in quanto nelle società controllate non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.

Su richiesta congiunta di CIS, CG e Consit formulata in data 31 ottobre 2017 al Tribunale di Milano, in data 3 novembre 2017 la società di revisione Deloitte & Touche, con sede a Roma, via della Camilluccia n. 589/A, è stata nominata quale esperto indipendente per la predisposizione di una relazione concernente la congruità del Rapporto di Cambio, ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile. Tale relazione, una volta rilasciata, sarà messa a disposizione degli azionisti e del pubblico ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Consit secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a partire dal primo giorno di apertura dei mercati regolamentati successivo alla data di efficacia della Seconda Fusione. Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di Consit un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le Azioni in Concambio avranno godimento regolare e saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle altre azioni CIS in circolazione alla data di efficacia della Seconda Fusione e avranno gli stessi diritti spettanti ai possessori delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della Seconda Fusione.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

**3. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le attività di CG e Consit saranno imputate al bilancio di CIS con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificheranno gli effetti, rispettivamente, della Prima Fusione e della Seconda Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile.

Ai fini fiscali gli effetti della Prima Fusione e della Seconda Fusione decorreranno a far tempo dal primo giorno dell'esercizio sociale della Società Incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti, rispettivamente, della Prima Fusione e della Seconda Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile.

**4. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

Per quanto attiene ai riflessi tributari dell'operazione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di CG e Consit verranno acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale, ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi.

**5. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL' OPERAZIONE**

La Prima Fusione non comporta alcuna modificazione nella composizione dell'azionariato e nell'assetto di controllo della Società Incorporante.

Per effetto della Seconda Fusione, gli azionisti di Consit diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all'efficacia della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG), riceveranno azioni di CIS secondo il Rapporto di Cambio.

**6. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI, RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE, OVE TALI EFFETTI SIANO COMUNICATI DAGLI ADERENTI AI PATTI MEDESIMI.**

Non risulta l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti all'Operazione.

**7. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO QUALORA L'OPERAZIONE DI FUSIONE COMPORTI L'ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE**

L'Operazione non comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni di CIS e pertanto non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437-*quinquies* del codice civile.

\*\*\* \*\*

San Donato Milanese, 27 novembre 2017

Cerved Information Solutions S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Marco Nespolo

